

COMUNE DI NORAGUGUME

(PROVINCIA DI NUORO)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Esercizio Finanziario 2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

-

L'ORGANO DI REVISIONE

Revisore Unico

Dott. Giorgio Iocca

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 1 del 23.04.2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ([TUEL](#));
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione e del Documento unico di programmazione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Noragugume che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Macomer, 23 Aprile 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Revisore Unico

Dott. Giorgio Iocca

Il sottoscritto Iocca Giorgio, Revisore unico del Comune di Noragugume nominato con delibera dell'organo consiliare n....del 01/04/2021;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 19/04/2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, giusta approvazione dalla giunta comunale.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il [TUEL](#);
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di cui alla deliberazione di Giunta di approvazione dello schema di Bilancio 2021/2023, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Noragugume registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 293 abitanti.

L'Ente entro il 30 novembre 2020 **ha** ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio, rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL

Sulla base degli atti prodotti, per l'Ente si prevede venga rispettato termini di legge del 30.04.2021 per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023, nonché degli altri strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 (ultimo rendiconto approvato)

L'organo consiliare ha approvato con delibera la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019. Da tale rendiconto, si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile positivo.

L'ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Allegato n.7 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI 2021

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	24.680,05	Previsione di competenza Previsione di cassa	213.926,08 236.179,74	209.642,38	209.642,38
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	37.701,14	Previsione di competenza Previsione di cassa	592.198,11 629.899,25	551.448,49	540.964,13
TITOLO 3	Entrate extratributarie	31.260,95	Previsione di competenza Previsione di cassa	30.850,00 62.110,95	33.450,00	33.450,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	571.900,29	Previsione di competenza Previsione di cassa	417.986,32 989.886,61	206.685,51	198.685,51
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsione di competenza Previsione di cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	117,62	Previsione di competenza Previsione di cassa	281.000,00 281.117,62	281.000,00	281.000,00
TOTALE TITOLI		665.660,05	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.535.960,51 2.201.620,56	1.282.226,38	1.263.742,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		665.660,05	Previsione di competenza Previsione di cassa	1.789.350,37 4.915.752,60	1.282.226,38	1.263.742,02

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO						
TITOLO 1	Spese correnti	190.318,70	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	891.829,16 0,00 0,00 1.052.603,73	788.924,26 0,00 0,00	778.198,65 0,00 0,00
TITOLO 2	Spese in conto capitale	362.726,54	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	611.135,90 0,00 0,00 989.129,55	206.685,51 0,00 0,00	198.685,51 0,00 0,00
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa			
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.385,31 0,00 5.385,31	5.616,61 0,00	5.857,86 0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	37,72	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	281.000,00 0,00 281.037,72	281.000,00 0,00	281.000,00 0,00
TOTALE TITOLI		553.082,96	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.789.350,37 0,00 0,00 2.328.156,31	1.282.226,38 0,00 0,00	1.263.742,02 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		553.082,96	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.789.350,37 0,00 0,00 2.328.156,31	1.282.226,38 0,00 0,00	1.263.742,02 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo Tecnico da riaccertamento Straordinario residui

Il totale generale delle spese previste è uguale al totale generale delle entrate. Tale coincidenza segnala l'assenza di disavanzo Straordinario come previsto dal comma 13 dell'art.3 del D. Lgs 118/2011, quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Tale disavanzo tecnico sarà coperto negli esercizi successivi secondo la pianificazione iniziale del 2015.

(La nota integrativa al bilancio deve indicare le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13 del D. Lgs. 118/11 o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria -art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

Avanzo presunto

In sede di bilancio di previsione 2021/2023 è stata prevista applicazione di risultato di amministrazione presunto per euro 253.389,86

Sul punto è utile ricordare quanto segue.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 – Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D.Lgs. n.118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Al momento, nel Bilancio di previsione 2021/2023 non risulta iscritta in entrata alcuna somme a titolo di FPV, né risultante dall'esercizio 2020 né da quelli precedenti. Il Riaccertamento Ordinario dei residui al 31.12.2020 sarà l'occasione per accertarne l'esatta entità e la conseguente iscrizione a bilancio di questa fonte di finanziamento di impegni pregressi

Previsioni di cassa

Fondo cassa al 31/12 del penultimo anno dell'esercizio precedente 2.393.254,25

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

- Fondo cassa al 31/12/ 2019 2.393.254,25
- Fondo cassa al 31/12/ 2018 2.240.215,90
- Fondo cassa al 31/12/ 2017 1.814.003,15

L'analisi degli equilibri di cassa rappresenta un altro aspetto di particolare rilevanza ai fini della valutazione della gestione, ed è inteso come rappresentazione delle entrate e delle spese in riferimento alle effettive movimentazioni di numerario, così come desumibili dalle previsioni relative all'esercizio 2021.

Fondo cassa al 01/01/2021 2.714.132,04

ENTRATA			
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	238.606,13	
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	631.350,60	
TITOLO 3	Entrate extratributarie	62.110,95	
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	989.886,61	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	
TITOLO 6	Accensione Prestiti	0,00	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	281.117,62	
Totale entrata			4.917.203,95
SPESA			
TITOLO 1	Spese correnti	1.054.055,08	
TITOLO 2	Spese in conto capitale	989.129,55	
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	5.385,31	
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	281.037,72	
Totale spesa			2.329.607,66
Fondo cassa al 31/12/2021			2.587.596,29

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.714.132,04								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		253.389,86			Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	238.606,13	213.926,08	209.642,38	209.642,38	Titolo 1 - Spese correnti	1.052.603,73	891.829,16	788.924,26	778.198,65
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	629.899,25	592.198,11	551.448,49	540.964,13					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	62.110,95	30.850,00	33.450,00	33.450,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	989.886,61	417.986,32	206.685,51	198.685,51	Titolo 2 - Spese in conto capitale	989.129,55	611.135,90	206.685,51	198.685,51
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	1.920.502,94	1.254.960,51	1.001.226,38	982.742,02	Totale spese finali.....	2.041.733,28	1.502.965,06	995.609,77	976.884,16
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti	5.385,31	5.385,31	5.616,61	5.857,86
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute				
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	281.117,62	281.000,00	281.000,00	281.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	281.037,72	281.000,00	281.000,00	281.000,00
Totale titoli	2.201.620,56	1.535.960,51	1.282.226,38	1.263.742,02	Totale titoli	2.328.156,31	1.789.350,37	1.282.226,38	1.263.742,02
TOTALE COMPLESSIVO	4.915.752,60	1.789.350,37	1.282.226,38	1.263.742,02	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.328.156,31	1.789.350,37	1.282.226,38	1.263.742,02
Fondo di cassa finale presunto	2.587.596,29								

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo (previsti euro 2.587.596,29) assicuri il rispetto del comma6 dell'art.162 del TUEL.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

(Ai fini di quanto al presente paragrafo, si rammenta che Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022).

Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI GENERALI E DI PARTE CORRENTE

BILANCIO CORRENTE		2021	2022	2023
Entrate correnti	(+)	838.425,54	794.540,87	784.056,51
Fondo pluriennale vincolato correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	60.240,28	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate correnti		898.665,82	794.540,87	784.056,51
Spese correnti	(-)	898.665,82	794.540,87	784.056,51
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO INVESTIMENTI				
Entrate investimenti	(+)	417.986,32	206.685,51	198.685,51
Fondo pluriennale vincolato investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	193.149,58	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a investimenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate investimenti destinate a spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00
Totale entrate investimenti		611.135,90	206.685,51	198.685,51
Spese investimenti	(-)	611.135,90	206.685,51	198.685,51
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO MOVIMENTO FONDI				
Entrata movimento fondi	(+)	0,00	0,00	0,00
Spesa movimento fondi	(-)	0,00	0,00	0,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
BILANCIO SERVIZI PER CONTO TERZI				
Entrata servizi per conto terzi	(+)	281.000,00	281.000,00	281.000,00
Spesa servizi per conto terzi	(-)	281.000,00	281.000,00	281.000,00
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DEL BILANCIO				
Entrate	(+)	1.790.801,72	1.282.226,38	1.263.742,02
Spese	(-)	1.790.801,72	1.282.226,38	1.263.742,02
Avanzo (+) disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00

La RGS con Circolare n 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto n.118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito)

Nella medesima Circolare 5/2020 si ricorda che gli equilibri a cui tendere ai fini dei vincoli di finanza pubblica sono W1 e W2 mentre il W3 svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017. Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi; alienazione di immobilizzazioni;
 - e) accensioni di prestiti;
 - f) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Per i fini di cui al presente paragrafo si prende a riferimento la classificazione effettuata dall'ente ai fini BDAP. Nella tabella le entrate devono essere valorizzate al netto del relativo FCDE.

La Nota Integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione deve riportare, come disposto

dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1, tutte le seguenti informazioni di interesse per l'Ente:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente; l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a. *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b. *condoni;*
- c. *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d. *entrate per eventi calamitosi; alienazione di immobilizzazioni; le accensioni di prestiti;*

- e. *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a. *le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b. *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c. *gli eventi calamitosi,*
- d. *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e. *gli investimenti diretti,*
- f. *contributi agli investimenti.*

Relativamente alla verifica di coerenza delle previsioni si fa presente che i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione “complessiva e integrata” del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

TITOLOTI POLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	24.680,05	previsioni di competenza previsioni di cassa	48.317,46 61.554,05	52.600,00 77.280,05	52.600,00	52.600,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	161.209,68 174.625,69	161.326,08 161.326,08	157.042,38	157.042,38
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	24.680,05	previsioni di competenza previsioni di cassa	209.527,14 236.179,74	213.926,08 238.606,13	209.642,38	209.642,38

Trasferimenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti							
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37.701,14	previsioni di competenza previsioni di cassa	708.358,11 738.052,08	592.198,11 629.899,25	551.448,49	540.964,13
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2	Trasferimenti correnti	37.701,14	previsioni di competenza previsioni di cassa	708.358,11 738.052,08	592.198,11 629.899,25	551.448,49	540.964,13

Proventi dell'ente di natura extra-tributaria

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	31.245,95	previsioni di competenza previsioni di cassa	35.760,94 52.991,30	30.270,00 61.515,95	32.870,00	32.870,00
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00	50,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	15,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	44.926,53 103.608,29	530,00 545,00	530,00	530,00
TOTALE TITOLO 3	Entrate extratributarie	31.260,95	previsioni di competenza previsioni di cassa	80.737,47 156.649,59	30.850,00 62.110,95	33.450,00	33.450,00

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione e contenimento della spesa di personale disposto comma 557 della Legge 296/2006 per i comuni sotto i mille abitanti (spesa 2008);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009.

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale. Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

- 1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;*
- 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;*
- 3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.*

Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal D.L. n.34/2019, si colloca nella fascia 5.000/9.999 abitanti.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2021-2023 al momento non è stato definito. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e sono come a seguire sintetizzati:

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
					Previsioni anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
2002 Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Totale Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	25.394,83	26.663,21	29.263,21	29.263,21
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a *Elenco Istat*), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale. Si segnala che, come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2021/2023, della facoltà (art. 107 bis DL n.18/2020) di effettuare il calcolo quinquennio sulla base dei dati del 2019 e non del 2020 prevista

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, è pari ad euro 3.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 come sotto riportato:

2001	Programma	1	Fondo di riserva						
TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.729,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	10.729,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	7.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali come da sintesi seguente:

2003	Programma	3	Altri fondi					
	TITOLO	1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	18.731,62	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	18.731,62	0,00
	Totale Programma	3	Altri fondi	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	18.731,62	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	18.731,62	0,00

Fondo di riserva di cassa

Nel progetto di bilancio oggetto di esame non risulta iscritto stanziamento a titolo di fondo di riserva di cassa soggetto ai limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

L'Organo di Revisione è in attesa di riscontro in ordine a:

- 1) operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma deicrediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- 2) attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Il Comune di Noragugume non ha organismi controllati.

DI INDIVIDUARE, come di seguito, le società e gli enti componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Noragugume:

<i>Partecipazioni societarie facenti parte del G.A.P.</i>
ABBANO SPA -
ENTE DI GOVERNO D'AMBITO (EGAS EX AATO) -
TOSSILO TECNOSERVICE SPA -

di dare atto che:

- *la partecipazione ad Abbano spa, Ex AATO e Tossilo Tecnoservice Spa, essendo inferiore al 1%, deve considerarsi irrilevante e come tale esclusa dall'ambito di consolidamento in conseguenza della ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126*

Indebitamento

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

Allegato d) - Limiti di Indebitamento Enti Locali
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N.		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	195.479,01	211.882,75	211.882,75
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	556.721,54	626.594,28	605.770,28
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	26.660,63	33.300,00	33.300,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		778.861,18	871.777,03	850.953,03
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1):	(+)	62.308,89	69.742,16	68.076,24
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)			
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)			
Contributi contribuiti erariali in c/interessi su mutui	(+)			
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)			
Ammontare disponibile per nuovi interessi		62.308,89	69.742,16	68.076,24
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)			
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)			
TOTALE DEBITO DELL'ENTE				
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento				
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento				

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2021, 2022 e 2023 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'Ente nel corso del 2020 NON ha posto in essere una operazione di rinegoziazione del debito.

La previsione di spesa per gli anni 2021, 2022 e 2023 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, dovranno essere stabilita con decreto del MEF.

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'Ente deve monitorare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DI 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DI 104/2020) entro il 30 maggio 2021. Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è riportabile il surplus di quanto ricevuto nel corso del 2020.

L'Organo di revisione deve valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

b) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quiquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il Bilancio ed il DUP 2021.2023 sono stati redatti nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE sul progetto di Bilancio di Previsione triennio 2021/2023 da sottoporre ad approvazione del Consiglio Comunale, unitamente alla presente relazione.

Macomer 23/04/2021

Il Revisore Unico
Dott. Giorgio Iocca